



Direzione POLITICHE SOCIALI E POLITICHE PER LA FAMIGLIA

Settore Servizio civile, terzo settore ed enti di diritto pubblico e privato, politiche per la famiglia e per i soggetti deboli

DETERMINAZIONE NUMERO: 167

DEL: 6 AGO. 2013

Codice Direzione: DB1900

Codice Settore: DB1906

Legislatura: 9

Anno: 2013

### Oggetto

Fondazione "Opera Pia Sant'Elena" con sede in Villafranca d'Asti (AT) - Provvedimenti in ordine all'approvazione del nuovo statuto.

Il Presidente della Fondazione "Opera Pia Sant'Elena" con sede in Villafranca d'Asti (AT), in esecuzione dell'atto deliberativo sottoindicato, presentava istanza in data 26/07/2013 per ottenere l'approvazione del nuovo testo statutario e la conseguente iscrizione dello statuto medesimo nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private.

Il Consiglio di Amministrazione, regolarmente costituitosi in data 19/07/2013, ha approvato il nuovo statuto della Fondazione, come si rileva dal verbale redatto in tale data, Repertorio n. 41955, Raccolta n. 19257 registrato ad Asti il 23/07/2013 al n. 4414, Serie 1T, rogito dottor Giorgio Gili, iscritto al Collegio Notarile di Asti.

La proposta è stata determinata dalla necessità di apportare alcune modifiche allo statuto della Fondazione, al fine di adeguare lo stesso alla normativa vigente in materia.

Si dà atto che la Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e l'approvazione del testo statutario vigente con Determinazione dirigenziale n. 90 in data 13/04/2005.

Tutto ciò premesso, si ritiene che il nuovo testo statutario sia meritevole di accoglimento.

Ciò stante;

visti gli atti;

vista la D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;

visto il D.P.R. n. 9/1972;



visto il D.P.R. n. 616/1977;

viste le leggi regionali nn. 10 e 11 del 19/03/1991;

visto il D.P.R. n. 361 del 10/02/2000;

visto il D. lgs. n. 207 del 04/05/2001

vista la legge regionale n. 1 del 08/01/2004;

#### IL DIRIGENTE

Visto il D. lgs. n. 165 del 30/03/2001;

visto l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008;

in conformità con i criteri e le procedure disposti in materia dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 avente per oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

#### DETERMINA

di autorizzare ad iscrivere nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39-2648 del 02/04/2001, il nuovo statuto della Fondazione "Opera Pia Sant'Elena" con sede in Villafranca d'Asti (AT), composto di 22 articoli, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
(Dott.ssa Patrizia CAMANDONA)

MA





# FONDAZIONE OPERA PIA SANT'ELENA

VILAFRANCA D'ASTI

## STATUTO ORGANICO



*[Handwritten signature]*

### ISTITUZIONE

**Art. 1.** La Fondazione Opera Pia Sant'Elena, già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, è stata istituita da Monsignor Giacomo Gorla (1571-1648), Vescovo di Vercelli, patrizio di Villafranca d'Asti, sua patria, con atto di Donazione del 24 gennaio 1645.


L'Ente ha subito radicali innovazioni col Regio Brevetto del primo marzo 1764, col Decreto di Monsignor Paolo Maurizio Caissotti di Chiusano, Vescovo di Asti, del 26 maggio 1764, con l'Arrêté del 25 luglio 1808 e col Reale Decreto del 29 luglio 1836.

Con Regio Decreto del 22 dicembre 1867, l'Opera venne eretta in Ente Morale e furono approvati i relativi Statuto organico e Regolamento interno.

Il 16 giugno 1995, con deliberazione della Giunta Regionale n. 207 - 47175, l'Opera si fuse con l'Ente "Scuola Materna Mons. G. Gorla", fondato dall'Opera Pia Sant'Elena ed approvato con Regio Decreto del 21 settembre 1902.

La Giunta Regionale, con delibera n. 90 del 13 aprile 2005, ha disposto il riconoscimento della personalità giuridica privata dell'Ente.

*[Large handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



## DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA, DURATA, SEDE

Art. 2. L'Ente è una Fondazione di diritto privato disciplinata dagli art. 14 ss. del Codice Civile e dal presente Statuto, denominata FONDAZIONE OPERA PIA SANT'ELENA, ha durata illimitata e sede in Villafranca d'Asti (AT), Piazza G. Gorla 3.

## FINALITÀ

Art. 3. Finalità primaria dell'Ente è l'educazione, l'istruzione, il sostegno alla crescita morale, civile e religiosa cattolica (nel rispetto delle altre confessioni religiose) dei minori e dei giovani in generale.

L'Ente si propone di perseguire esclusivamente finalità di carità cristiana e di solidarietà sociale e di arrecare benefici ai minori e ai giovani, e alle loro famiglie, con particolare attenzione alle situazioni di svantaggio, in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di assistenza, utilità e solidarietà sociale, con esclusione di ogni scopo di lucro e non può distribuire utili.

Ai fini di cui al comma precedente, l'Ente può:

- promuovere ed organizzare attività di Micronido;
- promuovere ed organizzare attività di Scuola dell'Infanzia;
- promuovere ed organizzare attività e servizi complementari e strumentali all'attività di scuola dell'infanzia;
- promuovere ed organizzare attività e servizi per la prima infanzia quali: asilo nido, centro di custodia oraria, pre-asilo, etc.;
- promuovere ed organizzare attività e servizi complementari e strumentali a favore dei bambini e degli adolescenti frequentanti le scuole dell'obbligo;
- promuovere e/o organizzare attività culturali, di socialità, di formazione morale civile e religiosa, sportive, ricreative e di assistenza a favore dei bambini, dei giovani, e delle loro famiglie;
- sostenere e sviluppare attività finalizzate a soddisfare i bisogni di carattere sociale e socio-assistenziale della comunità locale;
- L'Ente potrà, altresì, svolgere altri servizi a valenza sociale, assistenziale e culturale, compatibilmente con il carattere, la struttura e l'organizzazione dello stesso e promuovere attività culturali e di ricerca presso l'Archivio della Fondazione in campo storico, pedagogico e religioso.

Le attività e le iniziative dell'Ente sono rivolte, prioritariamente, a favore dei bambini e



4

dei giovani del Comune di Villafranca d'Asti e dei Comuni limitrofi.

Per il conseguimento dei suoi scopi la Fondazione potrà:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri: l'assunzione di finanziamenti e mutui; la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in altro diritto reale, di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti.
- c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione; la Fondazione medesima potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti.
- d) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione ed ogni altra attività di supporto al perseguimento delle finalità.



*[Handwritten signature]*

**BENEFICIARI**

Art. 4. Per usufruire dei servizi e/o partecipare alle attività dell'Ente non sono previste particolari condizioni, salvo, quando necessarie, idonee certificazioni mediche. Non è ammessa alcuna disparità di trattamento fra i bambini e i giovani che frequentano l'Ente.

L'Ente richiederà alle famiglie degli utenti una retta od un contributo per le spese di organizzazione e gestione delle proprie attività ed iniziative secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Per le famiglie le cui condizioni risultino disagiate, l'Ente potrà praticare riduzioni od esenzioni dal pagamento della retta o del contributo e ciò a suo insindacabile giudizio.

**VOLONTARI**

Art. 5. L'Ente riconosce la funzione sociale del volontariato e ne favorisce l'apporto ed il coordinato utilizzo nell'interesse dei propri utenti.

*[Large handwritten signature]*



*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

PIEMONTE

ORGANI

Art. 6. Sono organi dell'Ente:

- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- Il Vicepresidente
- Il Collegio dei Garanti

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7. Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri, compreso il Presidente, e dura in carica cinque anni.

Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono così nominati:

- due dal Sindaco del Comune di Villafranca d'Asti
- due dal Parroco, quale legale rappresentante della Parrocchia S. Maria Assunta di Villafranca d'Asti
- uno scelto di comune accordo tra il Sindaco ed il Parroco di Villafranca d'Asti. Nel caso che non vi fosse accordo fra il Sindaco ed il Parroco, entro il tassativo termine di giorni sessanta dalla scadenza del mandato o dalle dimissioni del Consigliere, il quinto componente sarà nominato dall' Ordinario della Diocesi di Asti.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia quando sono state effettuate tutte le nomine di cui ai precedenti commi.


I Consiglieri dovranno essere scelti tra i residenti del Comune di Villafranca e/o dei Comuni confinanti.

Sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere la nomina dei nuovi Consiglieri.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità previste dalla legge ed ancora:

- il personale dipendente della Fondazione e loro parenti fino al secondo grado;
- l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Se durante il quinquennio vengono a mancare, per qualsiasi causa, membri del Consiglio di Amministrazione, si provvederà alla loro sostituzione secondo quanto previsto dal presente Statuto.



la



Qualora venisse meno, per decadenza o dimissioni, la maggioranza o la totalità dei Consiglieri eletti si procede entro sessanta giorni al rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Nessun compenso od indennità, salvo il rimborso di eventuali spese per trasferte al di fuori dell'ambito comunale, è dovuto ai componenti il Consiglio di Amministrazione incluso il Presidente.



Art. 8. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le riunioni ordinarie avranno luogo entro il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo ed entro il 30 giugno dell'anno successivo per l'approvazione del conto consuntivo.

Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due componenti il Consiglio di Amministrazione.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente, via lettera raccomandata, e-mail, fax o altro strumento elettronico con ricevuta almeno tre giorni prima, ovvero 24 ore prima in caso d'urgenza, anche telefonicamente, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Nella prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, il Consiglio di Amministrazione verifica l'assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

Immediatamente dopo, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare il Presidente ed il Vice Presidente a maggioranza semplice con scrutinio segreto.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

I componenti il Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive del Consiglio stesso, possono essere dichiarati decaduti dalla carica con apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione dell'Ente in via tanto ordinaria che straordinaria.

In particolare:

- elegge, scegliendolo al proprio interno, il Presidente ed il Vice Presidente
- redige ed approva i bilanci
- stabilisce le linee di indirizzo, il programma delle attività e determina l'importo delle rette e delle contribuzioni da richiedere agli utenti
- delibera i regolamenti per la disciplina dell'attività della Fondazione
- delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili





- dispone il più sicuro e conveniente impegno del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili
- assume, sospende, licenzia il Personale, in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. e dal Regolamento organico del personale
- provvede alla nomina del Segretario, che potrà essere scelto anche fra i propri componenti, escluso il Presidente
- provvede alla nomina del Collegio dei Garanti
- delibera l'avvenuta decadenza, secondo le norme statutarie e regolamentari, dei componenti il Consiglio di Amministrazione
- provvede al conferimento di particolari riconoscimenti a persone che si sono distinte nell'attività della Fondazione Opera Pia sant'Elena
- delibera le eventuali convenzioni da stipularsi con altri enti pubblici o privati
- delibera le costituzioni in giudizio di ogni genere
- controlla, anche tramite organi con specifica competenza, il conseguimento delle attività statutarie, del progetto educativo e dei Regolamenti interni
- delibera le modifiche dello Statuto con il voto favorevole di almeno quattro componenti su cinque
- delibera l'estinzione e la devoluzione del patrimonio dell'Ente con il voto favorevole di almeno quattro componenti su cinque
- delibera l'affidamento al Presidente, al Vicepresidente e/o ad altro Consigliere di deleghe e funzioni ulteriori a quelle contenute nel presente Statuto, fissandone i limiti nell'atto di delega.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di costituire, con il voto favorevole di almeno i quattro su cinque componenti degli aventi diritto, ogni organismo consultivo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone i compiti.

**Art. 10.** Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza di almeno tre componenti, quando il presente Statuto non richieda maggioranze qualificate.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente salvo i casi dei provvedimenti riguardanti le modifiche dello Statuto, l'estinzione dell'Ente e la conseguente devoluzione del patrimonio, per i quali è sempre richiesto il voto favorevole di almeno quattro componenti.

Il Presidente o lo stesso Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, possono invitare alle riunioni esperti, consulenti o pubblici amministratori. Le persone invitate non hanno diritto di voto.



hr

Art. 11. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito registro numerato in ogni pagina.

I verbali del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Segretario o, in mancanza, dal Consigliere incaricato dal Consiglio di Amministrazione stesso a fungere da Segretario. Sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

PRESIDENTE

Art. 12. Il Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, in particolare:

- a) cura le relazioni con Enti, istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
- b) agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, anche, ove necessario, nominando avvocati.
- c) in caso d'urgenza, assume tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli a ratifica nella prima adunanza di questo.

Ulteriori deleghe di funzioni possono essere attribuite al Presidente con delibera del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

VICE PRESIDENTE

Art. 13. Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua impossibilità temporanea, impedimento o assenza; esercita, inoltre, le funzioni ed i compiti delegatigli dal Consiglio di Amministrazione.



Handwritten signature.

Large handwritten signature.



Handwritten initials 'Lg'.

Handwritten signature.

## SEGRETARIO

Art. 14. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario nel proprio seno o all'esterno. Nel caso venga nominato esternamente al Consiglio, la prestazione potrà essere onerosa ed il compenso sottoposto all'approvazione del Consiglio stesso.

Egli assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione delle quali redige i verbali sottoscrivendoli col Presidente ed i Consiglieri presenti, cura gli aspetti amministrativi della Fondazione, custodisce gli atti ed i documenti dell'amministrazione.

Il Segretario ha la responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili, di ragioneria, di economato e nell'organizzazione del lavoro di segreteria.

Egli risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed opera secondo le sue direttive.

## DIRETTORE

Art. 15. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore attribuendone funzioni e compenso.

Il Direttore cura gli aspetti organizzativi della Fondazione attenendosi alle direttive ed agli indirizzi del Consiglio di Amministrazione ed ha la responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione dei programmi.

Egli risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio di amministrazione ed opera secondo le sue direttive.

## COLLEGIO DEI GARANTI

Art. 16. Il Collegio dei Garanti è composto di tre membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione; tutti i membri sono rieleggibili.


Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci, può effettuare verifiche di cassa.

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente del Collegio dei Garanti

I componenti il Collegio dei Garanti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, riguardanti l'approvazione del bilancio, senza diritto di voto.

Il Collegio dei Garanti dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Alla carica di componenti il Collegio dei Garanti possono essere nominati tutti coloro che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili e che non si trovino in condizioni di incompatibilità previste dalla legge e dall' articolo 7 comma 7 del presente



*Lu*

statuto e ad esclusione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, di dipendenti, Segretario e Direttore dell'Ente e dei loro rispettivi parenti sino al secondo grado.

Qualora il Collegio dei Garanti riscontrasse gravi anomalie nella gestione contabile e finanziaria dell'Ente è tenuto ad avvisare il Consiglio di Amministrazione, il Sindaco pro tempore del Comune di Villafranca d'Asti e il Parroco pro tempore della Parrocchia di Santa Maria Assunta di Villafranca d'Asti.

Nessun compenso od indennità, salvo il rimborso di eventuali spese per trasferte al di fuori dell'ambito comunale, è dovuto ai componenti il Collegio dei Garanti

#### ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 17. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

#### PATRIMONIO

Art. 18. Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento, l'Ente dispone:

- di un patrimonio indisponibile costituito dagli immobili in cui viene svolta l'attività istituzionale, come risultanti nell'inventario approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 11 Luglio 2013
- dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo.
- da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente Statuto.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di quattro su cinque dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

#### ENTRATE

Art. 19. Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Ente dispone delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 18 del presente statuto
- di ogni eventuale contributo ed elargizioni di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.



Handwritten signatures.

## MEMBRI ONORARI

Art. 20. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di conferire il riconoscimento della qualifica di *Membro Onorario dell'Opera Pia Sant'Elena* alle persone fisiche o giuridiche e ai discendenti della famiglia del Fondatore che concorrano al perseguimento delle finalità dell'Ente mediante contributi ritenuti meritori, elargizioni significative o che si siano distinti in campo sociale e culturale.

La qualifica di membro onorario è un titolo esclusivamente onorifico che non dà diritto a far parte del consiglio di Amministrazione.

## ESTINZIONE

Art. 21. Nel caso di estinzione dell'Ente, a norma dell'art. 27 C. C., del patrimonio che resta, dopo che sia esaurita la liquidazione, il Consiglio di Amministrazione proporrà la devoluzione ad uno o più enti senza scopo di lucro che abbiano fini analoghi o similari, perché lo utilizzi per il perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'estinta Fondazione.

Prima di deliberare la proposta definitiva di estinzione dell'Ente e di devoluzione del patrimonio residuo, da trasmettere alla competente Autorità regionale per l'indispensabile approvazione, si dovrà acquisire il parere non vincolante del Comune e della Parrocchia di Villafranca d'Asti, da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorso il qual termine l'Ente potrà senz'altro deliberare.

In caso di estinzione dell'Ente, l'immobile censito al foglio 7 part. 1606 sub. 1 e sub. 3 donato dalla Parrocchia Santa Maria Assunta di Villafranca d'Asti in data 16 Aprile 2013, rogito notaio Gili di Asti, sarà devoluto alla suddetta Parrocchia.

## NORME DI LEGGE

Art. 22. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Asti, 19 Luglio 2013

